



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0161/2013

30.4.2013

RELAZIONE

su un migliore accesso alla giustizia: patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali
(2012/2101(INI) - COM(2012)0071)

Commissione giuridica

Relatore: Tadeusz Zwiefka

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE.....	9
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	11
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	15

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su un migliore accesso alla giustizia: patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali

(2012/2101(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie¹,
 - vista la relazione della Commissione, del 23 febbraio 2012, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (COM(2012)0071),
 - visto l'articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
 - vista la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sull'accesso internazionale alla giustizia,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0161/2013),
- A. considerando che l'articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce che "a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia";
- B. considerando che la direttiva 2003/8/CE del Consiglio contiene disposizioni intese a garantire che i cittadini coinvolti in controversie transfrontaliere abbiano accesso alla giustizia;
- C. considerando che il principale disposto della direttiva garantisce che il patrocinio a spese dello Stato non può essere rifiutato a motivo esclusivo del carattere transfrontaliero di una controversia, per cui ogni Stato membro mantiene il proprio sistema di patrocinio a spese dello Stato ma deve autorizzarne l'accesso alle persone di altri Stati membri;
- D. considerando che la direttiva stabilisce altresì le condizioni per la concessione del patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere, segnatamente per quanto concerne le risorse finanziarie, il merito della controversia e il carattere transfrontaliero della controversia;

¹ GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41.

- E. considerando che il patrocinio a spese dello Stato deve essere concesso soltanto alle persone le cui risorse finanziarie non permettono loro di accedere alla giustizia senza tale patrocinio;
- F. considerando che le suddette risorse sono valutate sulla base di linee guida in vigore nello Stato membro del foro e che esistono soglie fisse in vari Stati membri;
- G. considerando che le suddette soglie variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro e che un cittadino ritenuto bisognoso del patrocinio a spese dello Stato in uno Stato membro potrebbe non essere considerato tale in un altro, e che l'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva cerca in qualche modo di riconoscere questo problema;
- H. considerando che, per rimediare a queste disparità, sarebbe opportuno valutare se non si debba anche permettere che un cittadino possa richiedere il patrocinio a spese dello Stato nel suo Stato membro di residenza e che le autorità di tale Stato si pronuncino sulla domanda;
- I. considerando che, al fine di facilitare le formalità sia per il cittadino che per le autorità che applicano la direttiva, ai cittadini dovrebbe essere offerta la possibilità, nel caso di domande transfrontaliere di patrocinio a spese dello Stato, che la domanda venga valutata nel loro Stato membro di residenza o nello Stato membro del foro o in quello in cui la sentenza deve essere eseguita;
- J. considerando che, laddove tale possibilità fosse offerta, le autorità degli Stati membri potrebbero applicare i propri criteri piuttosto che dover inoltrare la domanda o far riferimento alle condizioni e alle linee guida di altri Stati membri;
- K. considerando che i cittadini la cui titolarità al patrocinio a spese dello Stato è stata riconosciuta nel loro Stato membro di residenza potrebbero ricevere un apposito certificato, che sarebbe riconosciuto dalle autorità dello Stato membro del foro o di quello in cui la sentenza deve essere eseguita;
- L. considerando che, ai sensi della direttiva, il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere comprende anche gli oneri supplementari inerenti alle cause transfrontaliere, quali le spese di interpretazione, di traduzione e di viaggio;
- M. considerando che le informazioni sul gratuito patrocinio a disposizione dei cittadini devono poter essere disponibili in una delle lingue dell'Unione per garantire che il cittadino sia adeguatamente informato in una lingua che comprende;
- N. considerando che la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sull'accesso internazionale alla giustizia contempla disposizioni analoghe a livello internazionale; che però la convenzione è applicata soltanto da 17 dei 27 Stati membri;
- O. considerando che i restanti Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati a firmare o a ratificare la convenzione;

Applicazione della direttiva 2003/8/CE

1. si congratula con la Commissione per aver presentato la sua relazione sull'applicazione della direttiva 2003/8/CE;
2. deplora che la Commissione non affronti nello specifico la questione dei procedimenti europei che pure rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sul patrocinio a spese dello Stato, ad esempio il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, nonostante il fatto che l'applicazione della direttiva in relazione al procedimento in questione avrebbe certamente potuto essere studiata durante il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010;
3. nota con soddisfazione che tutti gli Stati membri hanno recepito la direttiva; osserva, tuttavia, che l'interpretazione del campo di applicazione della direttiva varia su alcuni punti da uno Stato membro all'altro;
4. osserva che in una prossima relazione dovrebbero essere fornite informazioni, suddivise per paese, sul numero e sul merito delle cause, onde ottenere un quadro più dettagliato e significativo del ricorso allo strumento in questione;

Promuovere il diritto al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere

5. lamenta che un numero relativamente esiguo di cittadini e operatori sembra essere a conoscenza dei diritti conferiti dalla direttiva;
6. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare provvedimenti intesi a migliorare l'informazione sul diritto al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali, rafforzando così la libera circolazione dei cittadini;
7. riconosce il buon lavoro svolto dal portale europeo della giustizia elettronica, dalla rete giudiziaria europea e dal progetto e-CODEX (comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati on line), in particolare grazie alla presenza sul portale europeo della giustizia elettronica di formulari per le domande di patrocinio a spese dello Stato di cui alla direttiva 2003/8/CE del Consiglio; sollecita, tuttavia, una maggiore chiarezza e facilità d'accesso a tali formulari e agli appositi formulari nazionali su tutte queste piattaforme, comprese informazioni chiare e pratiche sul modo migliore per presentare domanda di patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali nei diversi Stati membri;
8. invita, inoltre, la Commissione e gli Stati membri ad avviare un'efficace campagna di informazione al fine di raggiungere un ampio numero di potenziali beneficiari nonché di operatori del diritto;
9. ritiene altresì che altri procedimenti europei, come ad esempio il procedimento europeo per le controversie di modesta entità e il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, non siano abbastanza conosciuti, e che l'attuale politica di informazione, se mantenuta, non garantirà loro un'elevata visibilità;
10. rileva che le nuove tecnologie e i nuovi strumenti di comunicazione potrebbero essere utilizzati per permettere l'accesso alle informazioni sul patrocinio a spese dello Stato; raccomanda pertanto che la Commissione e gli Stati membri utilizzino un'ampia gamma di

canali di comunicazione, fra cui campagne su Internet e piattaforme interattive come il Portale europeo della Giustizia elettronica, in quanto rappresentano modi economicamente sostenibili per raggiungere i cittadini;

11. precisa che, al fine di garantire la continuità dei procedimenti iniziati, è necessario migliorare le possibilità di archiviazione in via temporanea o permanente dei moduli necessari per il gratuito patrocinio, come avviene per i moduli di altri procedimenti (in particolare quelli riguardanti le controversie di modesta entità e l'ingiunzione di pagamento europea), garantendone tra l'altro la visibilità, in misura equivalente, in tutte le lingue, anche sulla pagina web dell'atlante giudiziario europeo in materia civile e sul portale europeo della giustizia; invita la Commissione ad adottare misure immediate in tal senso;

Garantire un'assistenza legale competente

12. ritiene che debbano essere costituite banche dati relative agli operatori del diritto in possesso delle capacità linguistiche e giuridiche comparative sufficienti per intervenire nelle cause di controversie transfrontaliere patrocinate a spese dello Stato, garantendo così che vengano nominati operatori del diritto in grado di intervenire in tali cause; riconosce che le banche dati giuridiche transfrontaliere esistenti, come "Find-a-Lawyer", rappresentano esempi di buone prassi in questo settore, ma chiede che tali strumenti siano sviluppati ulteriormente nell'ottica di integrarli in una banca dati dei professionisti legali sul portale e-Justice;
13. suggerisce che sarebbero auspicabili speciali programmi di formazione per fornire competenze transfrontaliere agli operatori del diritto, con particolare riguardo ai corsi di lingua e al diritto comparato; esorta la Commissione a sostenere, in collaborazione con gli Stati membri, una formazione specifica per gli avvocati che prestano servizio di gratuito patrocinio;
14. riconosce che il sostegno e la formazione in materia giuridica hanno un'incidenza finanziaria per gli Stati membri e che, nell'attuale situazione economica, i finanziamenti dedicati a tale scopo potrebbero essere limitati in molti Stati membri; invita pertanto la Commissione europea a erogare finanziamenti agli Stati membri, laddove possibile, al fine di garantire una formazione giuridica coerente di alto livello sul patrocinio transfrontaliero a spese dello Stato nelle controversie civili e commerciali;

Agevolare il funzionamento della direttiva per i cittadini

15. sottolinea l'importanza di garantire procedure semplici di inoltro delle domande, affinché i cittadini possano sempre chiedere il patrocinio a spese dello Stato senza ricorrere a un operatore del diritto; suggerisce che i cittadini che devono affrontare tali procedure siano automaticamente informati dell'esistenza del portale della giustizia elettronica, così da garantire che siano meglio informati;
16. ritiene opportuno designare, in linea con i regimi esistenti a livello nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato, un'unica autorità competente nell'ambito dell'assistenza giuridica transfrontaliera e un ufficio centrale in ciascuno Stato membro con il compito di ricevere e trasmettere le richieste di gratuito patrocinio;

17. ritiene che nella definizione dei criteri economici per la concessione del gratuito patrocinio sia necessario tenere conto in modo più adeguato del diverso costo della vita nei vari Stati membri e che debbano altresì essere specificate le modalità di considerazione di tali differenze;
18. suggerisce che ai richiedenti debba essere concessa la possibilità di chiedere il patrocinio a spese dello Stato nel loro Stato membro di residenza o nello Stato membro del foro o in quello in cui la sentenza è eseguita; nota che, con questo sistema, le autorità di ciascuno Stato membro potrebbero applicare i propri criteri quando si pronunciano su una domanda;
19. propone che qualsiasi decisione delle autorità dello Stato membro di residenza di concedere il patrocinio a spese dello Stato, dimostrato per mezzo di un certificato comune, debba avere effetto anche nello Stato membro del foro o nello Stato in cui la sentenza deve essere eseguita;
20. raccomanda che i costi coperti dal gratuito patrocinio comprendano anche le spese relative e associate alla comparizione obbligatoria dinanzi al giudice o ad altra autorità preposta alla valutazione della domanda;
21. chiede alla Commissione e agli Stati membri di prestare particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili al fine di garantire che le relative esigenze siano tenute in considerazione;
22. invita la Commissione a presentare una proposta di modifica della direttiva sulla base delle indicazioni di cui sopra, al fine di definire norme comuni più rigorose per l'assistenza giuridica transfrontaliera;

Favorire forme alternative di assistenza legale

23. invita gli Stati membri a istituire sistemi di cooperazione più efficienti tra enti pubblici e organizzazioni non governative, così da rendere il patrocinio a spese dello Stato e la consulenza legale più accessibili per i cittadini;
24. auspica lo sviluppo di un sistema d'allerta tra giurisdizioni nazionali affinché una domanda di assistenza presentata in uno Stato membro possa essere nota agli altri Stati;
25. suggerisce anche di rafforzare la cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni e gli ordini professionali nel settore del diritto, come gli ordini forensi europei e nazionali e le law society;
26. accoglie con favore le numerose iniziative rivelatesi buoni esempi delle migliori pratiche nell'ambito della consulenza legale gratuita, compresi gli studi legali pro bono e le cliniche legali;
27. invita gli Stati membri a garantire la disponibilità del patrocinio a spese dello Stato e a facilitarne l'accesso nella fase precontenziosa, compresa la consulenza sull'uso di metodi alternativi per la composizione delle controversie, che si sono spesso rivelati più economici e più snelli rispetto al contenzioso;

Aspetti internazionali del patrocinio a spese dello Stato

28. chiede agli Stati membri che non abbiano ancora firmato e/o ratificato la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sull'accesso internazionale alla giustizia, di procedere in tal senso, dato che la convenzione migliora l'accesso dei cittadini alla giustizia al di fuori dall'Unione europea;

o

o o

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

MOTIVAZIONE

La direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie è un importantissimo atto normativo per i cittadini europei, poiché intende garantire che i membri meno agiati della società abbiano accesso alla giustizia anche in altri Stati membri, per esempio quando esercitano il proprio diritto alla libera circolazione o beneficiano del mercato interno.

1. Applicazione della direttiva

La direttiva viene applicata dal 2004. Nel 2012, la Commissione ha presentato la prima relazione di valutazione sull'applicazione della direttiva.

Il relatore accoglie favorevolmente la relazione della Commissione e prende atto con soddisfazione del fatto che, in generale, tutti gli Stati Membri stanno applicando la direttiva con esito positivo. La Commissione fa osservare che alcuni Stati membri potrebbero non applicare pienamente le singole disposizioni; in tal caso, la Commissione dovrebbe usare i poteri conferitigli dal trattato per garantire che il diritto dell'UE venga applicato.

La direttiva si applica solo in materia civile e commerciale; sono pertanto escluse le controversie penali e amministrative. La materia civile e commerciale è quella definita autonomamente dal diritto dell'UE, e alcune controversie che sarebbero considerate controversie amministrative in alcuni Stati membri potrebbero essere effettivamente disciplinate dalle disposizioni della direttiva.

2. Sensibilizzazione del pubblico

Il problema principale della direttiva è che è poco conosciuta. La Commissione ha stabilito che solo il 12% dei cittadini è consapevole dell'esistenza del patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere¹. Non essendo a conoscenza della possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere, è poco probabile che i cittadini possano esercitare tale diritto in una situazione che lo prevede.

Pertanto è importante adottare provvedimenti onde garantire una maggiore sensibilizzazione in merito al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere, in particolare fra gli operatori del diritto.

3. Miglioramenti pratici

Uno dei problemi consiste nel fatto che, se viene concesso il patrocinio a spese dello Stato e viene nominato un avvocato, l'avvocato e il suo cliente potrebbero avere problemi di comunicazione a causa della carenza di competenze linguistiche o di comprensione dei rispettivi sistemi giuridici. Nella fattispecie, sarebbe opportuno intervenire per garantire che

¹ Speciale Eurobarometro n. 351, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf.

gli avvocati nominati in tali cause abbiano le competenze adeguate nella lingua e nel sistema giuridico straniero pertinente, per esempio creando, se non esistono già, banche dati relative agli operatori del diritto in possesso di tali competenze.

Al fine di migliorare i livelli di competenze, gli Stati membri potrebbero altresì considerare la possibilità di designare un'unica autorità di ricezione e trasmissione in ciascuna giurisdizione, così da garantire che i funzionari impegnati in queste cause dispongano di sufficiente esperienza. Quando il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere è gestito in modo decentrato, spesso i singoli uffici hanno pochissimi fascicoli di questo tipo da gestire; in altri termini i funzionari potrebbero non avere abbastanza esperienza per gestire le domande in modo efficiente.

Un altro problema attuale è che vari Stati Membri hanno soglie o linee guida diverse per la concessione del patrocinio a spese dello Stato. Questo significa che un cittadino che avrebbe avuto diritto al patrocinio a spese dello Stato nel suo Stato membro di residenza potrebbe non avere lo stesso diritto nello Stato membro in cui ha luogo la controversia.

In considerazione di quanto detto, nonché del fatto che per le autorità dello Stato membro di residenza potrebbe essere più semplice comunicare con il richiedente e valutare la sua situazione finanziaria, il relatore intende avanzare una nuova proposta: i richiedenti dovrebbero avere la possibilità di chiedere il patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro di residenza o nello Stato membro in cui è richiesto il patrocinio. Ciascuna autorità applicherebbe le proprie soglie e linee guida. Se la domanda viene accolta dall'autorità dello Stato membro di residenza, al cittadino dovrebbe essere rilasciato un certificato attestante tale titolarità, che sarebbe a sua volta accettato dalle autorità dell'altro Stato membro senza procedere a un nuovo accertamento della situazione.

Ciò dovrebbe semplificare notevolmente le procedure per i cittadini (e anche per le autorità pertinenti) e accelerare i procedimenti.

È pertanto opportuno invitare la Commissione a formulare una proposta di modifica della direttiva sulla base delle indicazioni di cui sopra.

5. Relazioni internazionali

La convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sull'accesso internazionale alla giustizia contempla simili norme sulla titolarità al patrocinio a spese dello Stato, che si applicano a livello internazionale. Il numero degli Stati che applicano la convenzione è relativamente basso, ma in crescita. Soltanto 17 dei 27 Stati membri applicano la convenzione. Gli Stati membri dovrebbero essere invitati ad aderire alla convenzione, se necessario tramite una decisione del Consiglio, dal momento che i cittadini beneficerebbero dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato anche in taluni paesi terzi.

12.4.2013

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione giuridica

su un migliore accesso alla giustizia: patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale
2012/2101(INI)

Relatore per parere: Hans-Peter Mayer

SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. si rammarica per il fatto che la prima relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 2003/8/CE sia stata commissionata solo nel 2010 e trasmessa al Parlamento europeo non prima del 2012, e che le carenze della direttiva siano pertanto state analizzate soltanto a dieci anni dalla sua entrata in vigore;
2. deplora che la Commissione non affronti nello specifico la questione dei procedimenti europei che pure rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sul patrocinio a spese dello Stato, ad esempio il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, nonostante il fatto che l'applicazione della direttiva in relazione al procedimento in questione avrebbe certamente potuto essere studiata durante il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010;
3. si rammarica che negli Stati membri per lo più si conosca solo il patrocinio nazionale a spese dello Stato e non quello europeo, sia da parte dei consumatori e degli imprenditori che tra gli operatori del diritto e le associazioni dei consumatori;
4. ritiene che anche altri procedimenti europei, come ad esempio il procedimento europeo per le controversie di modesta entità e il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, non siano conosciuti, e che l'attuale politica di informazione, se mantenuta, non garantirà loro un'elevata visibilità; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire informazioni comprensibili e accessibili sull'assistenza pregiudiziale e sull'utilizzo di

metodi alternativi di risoluzione delle controversie;

5. chiede la creazione di un pool a livello di UE, al passo con i tempi e di facile consultazione, nel quale sia possibile cercare avvocati che prestino assistenza ai beneficiari del gratuito patrocinio; afferma che, in tale contesto, dovrebbero essere indicate le lingue parlate nonché i sistemi giuridici conosciuti dagli avvocati partecipanti; esorta la Commissione a sostenere, in collaborazione con gli Stati membri, una formazione specifica per gli avvocati che prestano servizio di gratuito patrocinio;
6. chiede alla Commissione e agli Stati membri di prestare particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili al fine di garantire che le relative esigenze siano tenute in considerazione;
7. ritiene opportuno designare, in linea con i regimi esistenti a livello nazionale in materia di gratuito patrocinio, un'unica autorità competente nell'ambito dell'assistenza giuridica transfrontaliera e un ufficio centrale in ciascuno Stato membro con il compito di ricevere e trasmettere le richieste di gratuito patrocinio;
8. osserva che in una prossima relazione dovrebbe essere fornite informazioni suddivise per paese sul numero e sul merito delle cause, onde ottenere un quadro più dettagliato e significativo del ricorso allo strumento in questione;
9. precisa che, al fine di garantire la continuità dei procedimenti iniziati, è necessario migliorare le possibilità di archiviazione in via temporanea o permanente dei moduli necessari per il gratuito patrocinio, come avviene per i moduli di altri procedimenti (in particolare quelli riguardanti le controversie di modesta entità e l'ingiunzione di pagamento europea), garantendone tra l'altro la visibilità, in misura equivalente, in tutte le lingue, anche sulla pagina web dell'atlante giudiziario europeo in materia civile e sul portale europeo della giustizia; invita la Commissione ad adottare misure immediate in tal senso;
10. sottolinea che, se da un lato la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale menzionata nella relazione fornisce informazioni sul gratuito patrocinio, dall'altro queste ultime non vengono aggiornate dal 12 luglio 2007;
11. ritiene che nella definizione dei criteri economici per la concessione del gratuito patrocinio sia necessario tenere conto in modo più adeguato del diverso costo della vita nei vari Stati membri e che debbano altresì essere specificate le modalità di considerazione di tali differenze;
12. sottolinea la necessità di migliorare e chiarire i criteri economici per la concessione del gratuito patrocinio onde evitare divergenze di interpretazione particolarmente deleterie, ad esempio nel caso in cui, da un lato, lo Stato membro d'origine confermi che il richiedente ha diritto al gratuito patrocinio e, dall'altro, la giurisdizione competente respinga la richiesta, o viceversa, oppure quando i documenti inviati dal richiedente che risiede in un altro Stato membro per attestare la sua condizione economica siano di difficile valutazione per lo Stato cui è indirizzata la richiesta di gratuito patrocinio;
13. raccomanda che i costi coperti dal patrocinio a spese dello Stato comprendano anche le spese relative e associate alla comparizione obbligatoria dinanzi al giudice o ad altra

autorità preposta alla valutazione della domanda;

14. esorta gli Stati membri a compiere maggiori sforzi per ottemperare all'articolo 18 della direttiva 2003/8/CE (direttiva sull'informazione);
15. invita la Commissione a promuovere campagne di informazione europee destinate sia al pubblico che agli operatori del diritto; chiede agli Stati membri di adottare misure più efficaci in termini di informazione dei consumatori, delle imprese e dei vari attori coinvolti nella prestazione dell'assistenza sociale in merito alle misure europee relative alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale nonché alle opportunità loro offerte in tale contesto, in particolare per quanto concerne il diritto al patrocinio a spese dello Stato;
16. è del parere che gli Stati membri debbano impegnarsi a favore della risoluzione delle controversie giudiziarie, e quindi anche delle cause per cui è previsto il gratuito patrocinio dell'UE, mediante mezzi di comunicazione moderni ed economici, non ultimo in considerazione del fatto che il mercato interno è in continua crescita; esorta la Commissione a sostenere finanziariamente gli sforzi in tal senso e a incoraggiarli;
17. invita la Commissione a presentare una proposta rivista per sopperire alle carenze e alle interpretazioni inadeguate nonché alle situazioni non contemplate di cui alla sua relazione (COM(2012)0071), provvedendo altresì a un'ulteriore armonizzazione della legislazione degli Stati membri al fine di evitare ulteriori incomprensioni e lacune giuridiche;
18. chiede alla Commissione di accertarsi che gli Stati membri procedano senza indugio al pieno recepimento delle disposizioni in questione nel caso in cui, dopo quasi dieci anni, non vi abbiano ancora provveduto;
19. invita gli Stati membri che non hanno ancora firmato o ratificato la Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sull'accesso internazionale alla giustizia a procedere in tal senso.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	11.4.2013
Esito della votazione finale	+: 27 -: 0 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Adam Bielan, Preslav Borissov, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Philippe Juvin, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Emma McClarkin, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Sabine Verheyen
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jutta Steinruck

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	25.4.2013
Esito della votazione finale	+: 24 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Sylvie Guillaume, Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski, Andrés Perelló Rodríguez